REGOLAMENTO (CEE) N. 3520/86 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 1986

che determina, per gli Stati membri, la perdita stimata di reddito, nonché l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra per la campagna 1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 882/86 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80, è prevista la concessione di un premio per compensare un'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione [3]; che l'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 1837/80 prevede la possibilità di concedere un premio ai produttori di animali femmine della specie ovina di talune razze di montagna, diversi dalle pecore che danno diritto al premio in determinate zone; che tali animali e zone sono definiti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3524/85 [5];

considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e al fine di consentire il versamento di un acconto ai produttori di carni ovine e caprine che si trovano nelle zone agricole svantaggiate, è opportuno compiere una stima della perdita di reddito prevedibile, tenendo conto dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'importo del premio per pecora e per regione è ottenuto applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 2 un coefficiente che esprima, per ogni regione, la produzione media annua normale di carne d'agnello per pecora, espressa in 100 kg peso carcassa; che, tuttavia, per la regione 5 la perdita di reddito deve essere diminuita della media ponderata dei premi variabili effettivamente concessi e di quelli prevedibili per il resto della campagna 1986, media ottenuta in conformità del paragrafo 6 del medesimo articolo; che, secondo l'articolo 5, paragrafo 3, l'importo del premio per femmina della specie caprina è fissato all'80 % del premio per pecora; che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 9, l'importo unitario del premio per le femmine della specie ovina diverse dalle pecore che danno diritto al premio è pure fissato all'80 % del premio per pecora;

considerando che, in applicazione di tali disposizioni, il regolamento (CEE) n. 2545/86 della Commissione [6], ha determinato la perdita stimata di reddito, nonché l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra per la campagna 1986, autorizzando inoltre taluni Stati membri a versare un acconto; che, data la situazione attuale del mercato comunitario e dato segnatamente il crollo dei prezzi di mercato, occorre procedere a una nuova stima, per la campagna 1986, della perdita di reddito nonché dell'importo del premio erogabile per pecora e per capra; che per lo stesso motivo è opportuno, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1514/86 [8], fissare l'acconto per la campagna 1986 al 50 % dell'importo del premio prevedibile estimativo; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del suddetto regolamento, l'acconto è versato soltanto se il suo importo è pari o superiore a 1 ECU;

considerando che, negli, Stati membri che hanno già versato l'acconto di cui al regolamento (CEE) n. 2545/86, l'importo da pagare ai produttori che hanno ricevuto l'acconto stesso è pari alla differenza tra l'ammontare dell'acconto oggetto del presente regolamento e l'ammontare dell'acconto oggetto del regolamento (CEE) n. 2545/86;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3007/84, il regolamento (CEE) n. 2545/86 non ha autorizzato gli Stati membri a versare un acconto sul premio di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che nondimeno, data l'attuale situazione del tutto eccezionale dei mercati nella regione 1 in seguito alla sciagura di Cernobil, e visto inoltre che un gran numero di agnelli, anziché essere macellato, è stato mantenuto nelle aziende, è d'uopo, in deroga al suddetto articolo 4, paragrafo 4, autorizzare la Grecia e l'Italia a versare l'acconto sul premio di cui sopra;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2545/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

[1] GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 82 del 27. 3. 1986, pag. 3.
[3] GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25.
[4] GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 40.
[5] GU n. L 336 del 14. 12. 1985, pag. 5.
[6] GU n. L 226 del 13. 8. 1986, pag. 5.
[7] GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28.
[8] GU n. L 132 del 21. 5. 1986, pag. 16.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tra il prezzo di base e il prezzo di mercato prevedibile durante la campagna 1986 si constata una differenza per le seguenti regioni:

Regione	*Differenza in ECU/100 kg*
2	80,32
3	71,32
4	133,32
5	142,32
6	117,32
7	57,32.

Articolo 2

1. L'importo stimato per premio erogabile per pecora e per regione è il seguente:

Regione	*Importo stimato del premio erogabile per pecora in ECU*
2	15,261
3	16,404
4	23,998
5	8,075
6	21,118
7	5,159.

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3007/84 e fatto salvo l'articolo 5 del presente regolamento, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori delle zone agricole svantaggiate è fissato come segue:

Regione		*Acconto del premio erogabile per pecora in ECU*
2		7,740
3, di cui:	Danimarca	8,200
	Paesi Bassi	8,186
	Lussemburgo	8,188
	Belgio	8,188
	Germania	8,385
4		11,998
5		4,041
6		10,571
7, di cui:	Spagna	2,632
	Portogallo	2,594.

Articolo 3

1. L'importo stimato del premio erogabile per capra e per regione nelle zone di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 è il seguente:

Regione	*Importo stimato del premio erogabile per capra in ECU*
2	12,209
7	4,127.

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e fatto salvo l'articolo 5 del presente regolamento, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni caprine delle zone agricole svantaggiate definite al paragrafo 1 è fissato come segue:

Regione		*Acconto del premio erogabile per capra in ECU*
2		6,192
7, di cui:	Spagna	2,078
	Portogallo	2,062.

Articolo 4

1. L'importo stimato del premio erogabile per singola femmina diversa dalle pecore che danno diritto al premio e per singola regione nelle zone di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 è il seguente:

Regione	*Importo stimato del premio erogabile per femmina della specie ovina diversa dalle pecore che danno diritto al premio in ECU*
5	6,460.

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e fatto salvo l'articolo 5 del presente regolamento, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di femmine della specie ovina diverse dalle pecore che danno diritto al premio situati nelle zone agricole svantaggiate di cui al paragrafo 1 è fissato come segue:

Regione	*Acconto del premio erogabile per femmina della specie ovina diversa dalle pecore che danno diritto al premio in ECU*
5	3,233.

Articolo 5

Negli Stati membri che hanno versato l'acconto di cui al regolamento (CEE) n. 2545/86, l'importo erogabile ai produttori che hanno ricevuto tale acconto è pari alla differenza tra l'ammontare dell'acconto fissato dal presente regolamento e l'ammontare dell'acconto oggetto del regolamento (CEE) n. 2545/86.

Articolo 6

In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e in deroga all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3007/84, gli Stati membri della regione 1 sono autorizzati a versare ai produttori di carni ovine, nonché, nelle zone menzionate nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1065/86, ai produttori di carni caprine gli acconti versati nella regione 2.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 2545/86 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente